



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL CLIMA E L'ENERGIA

VISTO il Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che “*stabilisce, in conformità al Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che “*stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature*”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 “*che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93*”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante “*prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, recante la “*designazione di ‘ACCREDIA’ quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 “*sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006*”, recante norme per proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del 17 novembre 2015 che “*stabilisce, in conformità al Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra*” e che abroga il Regolamento (CE) n. 303/2008;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione del 17 novembre 2015 che “*stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi*” e che abroga il Regolamento (CE) n. 305/2008;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2018, n. 146, recante “*esecuzione del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006*”, ed in particolare l’articolo 5, comma 1, che subordina la designazione degli Organismi di Certificazione all’approvazione del tariffario da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e al rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA;

VISTA la nota prot. n. 3030/CLE del 06.03.2019, con la quale la società “Apave Italia Cpm S.r.l.” ha trasmesso il tariffario che intende applicare per la certificazione delle persone fisiche, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e dei Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066, e il certificato di accreditamento n. 079C Rev. 11 che gli è stato rilasciato da ACCREDIA il 26 febbraio 2019;

CONSIDERATO che, con Decreto Direttoriale n. 657 del 17.09.2019 la società “Apave Italia Cpm S.r.l.” è stata designata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, quale Organismo di Certificazione delle persone di cui ai Regolamenti (CE) nn. 303/2008, 304/2008, 305/2008 e 306/2008;

CONSIDERATO che, l’articolo 21, comma 6 del D.P.R. n. 146/2018 prevede che gli organismi di certificazione designati ai sensi del D.P.R. n. 43/2012 devono aggiornare il proprio accreditamento;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa da “Apave Italia Cpm S.r.l.”;

DECRETA

ART.1

E’ approvato, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018, il tariffario predisposto dalla società “Apave Italia Cpm S.r.l.” relativo alla certificazione delle persone fisiche di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e ai Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066.

ART.2

E’ designata, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.P.R. n. 146/2018, la società “Apave Italia Cpm S.r.l.” quale Organismo di Certificazione delle persone fisiche di cui ai Regolamenti (CE) n. 304/2008 e n. 306/2008 e ai Regolamenti di esecuzione (UE) 2015/2067 e 2015/2066.

Il Direttore Generale
Renato Grimaldi

Visto dal Dirigente Div. II